

**CONTRATTO DI LICENZA NAZIONALE PER L'UTILIZZAZIONE DI REGISTRAZIONI  
FONOGRAFICHE MEDIANTE WEB RADIO COMMERCIALE**

tra

**SCF – Consorzio Fonografici**, con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di Milano n. 12925820156 in persona del Presidente Dr. Enzo Mazza (nel seguito “SCF”)

e

TC&C SRL con sede in TERRANUOVA BRACCIOLE provincia (AR),  
Via S. GIORDA SCOTEPANSI, LEVANTE 141 CAP 52028, capitale sociale pari a Euro 10.400  
iscritta al Registro delle Imprese presso la camera di commercio di AREZZO al n. 108264,  
Codice fiscale e Partita IVA n. 01432100510 in persona del suo AMMINISTRATORE UNICO  
(nel seguito “il Licenziatario”)

**PREMESSO CHE**

- A **SCF – Consorzio Fonografici** è un consorzio di imprese istituito al fine di esercitare, in modo collettivo, i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato. SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti, (come *infra* definiti);
- B Il Licenziatario è titolare del sito web www.TMNRADIO.COM (nel seguito “il Sito”), tramite il quale, sotto la forma della web radio denominata “TMNRADIO” (nel seguito “Web Radio”), attiva dal 01/04/2016, mette a disposizione del pubblico contenuti musicali; il Licenziatario è pertanto responsabile editoriale dell’organizzazione e della creazione di tutti i contenuti del Sito.
- C SCF intende concedere in licenza al Licenziatario, che intende acquisirli, alcuni diritti di utilizzazione dei Fonogrammi di titolarità dei Mandanti, per consentire al Licenziatario di metterli a disposizione del pubblico tramite il Sito ed entro i limiti del Territorio (come *infra* definito).

**Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene quanto segue.**

**ART. 1 - DEFINIZIONI**

Nel presente contratto (nel seguito “Contratto”) le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

**“Fonogramma”**

indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio.

**“Legge sul Diritto d’Autore”**

indica la Legge 22 aprile 1941 n. 633 ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (nel seguito L.d.A.).

**“Mandanti”**

indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi e/o Videomusicali previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell’elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it), con esclusione dei produttori fonografici espressamente indicati all’Allegato A al Contratto. Eventuali modifiche al contenuto dell’Allegato A verranno comunicate attraverso il sito web di SCF.

**“Pagine Viste al Mese” (PAVM)**

indica il numero medio di pagine del Sito visitate dagli utenti nel corso di un mese.

**“Proventi Lordi Annu”**

indica i proventi o ricavi lordi annui del Licenziatario relativi alla gestione della web radio indicati nel bilancio d’esercizio e nei relativi allegati, comprensivi, in particolare, dei corrispettivi per la diffusione di messaggi o annunci pubblicitari di qualsiasi genere versati dagli inserzionisti, dei contributi per sponsorizzazioni corrisposti dagli sponsor e di ogni altro introito correlato all’attività di gestione della web radio.

**“Repertorio”**

indica i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitogli dai Mandanti.

**“Streaming”**

indica la ricezione di dati audio, messi a disposizione via Internet, in modo tale che l’utente possa ascoltare un determinato Fonogramma, in tempo reale e solo temporaneamente, sotto forma di flusso continuo e senza possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare il relativo file audio. Nell’ipotesi in cui lo streaming comprenda anche la messa a disposizione di Videomusicali il Licenziatario dovrà stipulare con SCF un separato contratto.

**“Territorio”**

indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Ai fini del Contratto un sito web s’intende situato sul Territorio quando il server è installato sul Territorio, o quando il Licenziatario ha il proprio domicilio nel Territorio, o ancora, quando la programmazione del Sito e le principali decisioni economiche sono attuate dal Licenziatario nel Territorio.

**ART. 2 - OGGETTO**

**2.1** Con il Contratto SCF, ai sensi dell’art. 72, lett. a) e lett. d) L.d.A. ed a fronte del pagamento dei corrispettivi meglio indicati al successivo articolo 4, concede in licenza al Licenziatario, che li acquisisce per il Territorio, i diritti, non esclusivi e non trasferibili, a qualsiasi titolo, a terzi, che seguono:

- (a) il diritto di riprodurre, tramite caricamento dei relativi file nel proprio server, il Repertorio, all’esclusivo scopo di esercitare il diritto di cui alla successiva lettera (b) del presente articolo;
- (b) il diritto di mettere a disposizione del pubblico, attraverso il Sito, il Repertorio, mediante l’inserimento dello stesso nel palinsesto della Web Radio, in maniera tale che ciascuno possa fruirne tramite la Web Radio - solamente in modalità Streaming - dal luogo e nel momento scelti individualmente, e senza alcuna possibilità di riprodurre, registrare o comunque memorizzare i relativi file.

**2.2** Ogni altro diritto o modalità di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli indicati, è espressamente escluso dalla licenza conferita con il Contratto. In particolare, e senza pregiudizio alla generalità di quanto precede, restano esclusi dal Contratto:

- a) la facoltà di utilizzare il Repertorio al fine di realizzare servizi interattivi che consentano all'utente di sceglierne direttamente la programmazione e/o di ascoltare, a richiesta, un determinato Fonogramma, sia esso incorporato o meno in un programma predefinito;
- b) la facoltà di mettere a disposizione il palinsesto della Web Radio e/o i programmi che lo compongono in modalità podcast e/o streaming on demand.
- c) i diritti, previsti dagli artt. 73 e 73 bis L.d.A., di comunicare il Repertorio a mezzo emissioni radiofoniche, televisive, o via satellite, nonché di utilizzarlo a mezzo della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione (c.d. diritto di comunicazione al pubblico);
- d) i diritti di titolarità degli autori e degli editori musicali;
- e) la facoltà di concedere ai terzi il diritto di rimettere o ridiffondere con qualsiasi mezzo, ed in particolare attraverso la rete Internet, i Fonogrammi ai quali essi abbiano avuto accesso tramite la Web Radio;
- f) la facoltà di cedere a qualsivoglia titolo il Contratto a terzi o concedere in sub-licenza o a qualsivoglia altro titolo a terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il Contratto;
- g) la facoltà di mettere a disposizione del pubblico attraverso la Web Radio oggetto della licenza, palinsesti dedicati alla promozione di servizi o attività commerciali (c.d. Radio in Store);
- h) la facoltà di mettere a disposizione del pubblico la Web Radio oggetto della licenza all'interno dei punti vendita di titolarità del Licenziatario o di altre società del gruppo cui il Licenziatario appartiene.

### **ART. 3 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL REPERTORIO**

Il Licenziatario si obbliga a:

- a) non rendere noto anticipatamente il momento nel quale verranno messe a disposizione del pubblico determinati Fonogrammi, indicandone il titolo, o l'album di appartenenza o il nome dell'artista. La presente clausola non esclude peraltro la possibilità di segnalare al pubblico che, in un periodo di tempo futuro ma non specificato, verranno messe a disposizione le registrazioni di un determinato artista;
- b) non mettere a disposizione del pubblico in ciascun arco temporale di 3 (tre) ore:
  - più di 3 (tre) differenti Fonogrammi facenti parte di un unico album, e più di 2 (due) di esse consecutivamente;
  - più di 4 (quattro) differenti Fonogrammi appartenenti ad un determinato artista, o facenti parte di una qualsiasi compilation di brani, e più di 3 (tre) di esse consecutivamente;
- c) non predisporre le sequenze di Fonogrammi in modo tale che esse siano parte:
  - di una sequenza già registrata e archiviata di durata inferiore a 5 (cinque) ore;
  - o di una sequenza già registrata e archiviata di durata pari o superiore a 5 (cinque) ore, che sia messa a disposizione del pubblico per più di 2 (due) settimane;
  - o di una sequenza, messa a disposizione del pubblico in modalità continua (looped), di durata inferiore a 3 (tre) ore;
- d) non predisporre le sequenze di Fonogrammi in modo tale che esse siano parte di un programma, identificabile, nel quale i Fonogrammi siano proposti in un ordine predeterminato, a meno che non si tratti di una sequenza già registrata e archiviata, o di una sequenza in modalità continua (looped) che sia messa a disposizione del pubblico:
  - più di 3 (tre) volte per un periodo - preannunciato al pubblico - di 2 (due) settimane [nel caso di sequenze di durata inferiore ad 1 (una) ora];
  - più di 4 (quattro) volte per un periodo - preannunciato al pubblico - di 2 (due) settimane [nel caso di sequenze di durata pari o superiore ad 1 (una) ora];
- e) non utilizzare i Fonogrammi, sia da soli che abbinati a immagini visive, in modo tale da provocare confusione, incertezza, errore o comunque indurre il pubblico ad associare stabilmente gli artisti, o i titolari dei diritti d'autore, o i titolari dei diritti connessi con il Licenziatario, o un particolare prodotto o servizio pubblicizzato dal Licenziatario; ovvero ancora in modo tale da indurre il pubblico a ritenere che le attività svolte dal Licenziatario, diverse dalla mera messa a disposizione dei Fonogrammi, siano state sponsorizzate o approvate dagli artisti, dai titolari dei diritti d'autore, o dai titolari dei diritti connessi al diritto d'autore relativi ai Fonogrammi medesimi (c.d. diritto di sincronizzazione);

f) adottare ogni più opportuna misura tecnologica – che sia disponibile sul mercato e non comporti costi irragionevoli – idonea a impedire che:

- l'utente, o ogni altro individuo o entità, possa effettuare la scansione automatica delle sequenze musicali messe a disposizione dal Licenziatario, sia da sole che insieme a sequenze di altre entità emittenti, al fine di selezionare, perché venga messa a sua disposizione, un determinato Fonogramma e

- che l'utente possa realizzare riproduzioni dei Fonogrammi che non siano strettamente temporanei e strumentali alla loro fruizione in modalità streaming.

g) conformarsi alle misure tecnologiche adottate dai titolari dei diritti sui Fonogrammi per identificare o proteggere le opere in esse contenute e che siano tecnicamente adottabili dal Licenziatario senza comportare costi eccessivi o la compromissione della qualità sonora;

h) non mettere a disposizione mediante il Sito registrazioni illegali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *bootlegs* o Fonogrammi la cui utilizzazione in modalità streaming ovvero in qualunque altra modalità a mezzo Internet non sia ancora stata autorizzata dai Mandanti nel territorio ove il Licenziatario ha sede;

i) non modificare, effettuare il re-mix, adattare, rimasterizzare, restaurare i Fonogrammi facenti parte del Repertorio o altrimenti manipolarne in qualsivoglia forma o modo la fissazione dei suoni;

l) non consentire al pubblico che acceda al Sito di programmare le sequenze di Fonogrammi. Il Licenziatario, inoltre, non avrà la facoltà di inserire nel Sito alcun comando che consenta un ascolto interattivo dei Fonogrammi (quale, ad esempio, il comando del tipo "Skip", "Pause" o "Back"), né di installare alcuna funzione che consenta al pubblico di personalizzare le sequenze di Fonogrammi, o di votare questi ultimi mentre vengono messi a disposizione.

m) non consentire al pubblico, adottando tutte le misure tecnologiche allo stato attuale conosciute, lo stream ripping, ovvero l'estrazione e il salvataggio su memorie di massa, di Fonogrammi messi a disposizione attraverso la web radio.

n) ad adottare le misure tecniche necessarie a fare in modo che l'accesso da parte degli Utilizzatori al Repertorio messo a disposizione via internet, in modalità Streaming, sia possibile esclusivamente entro i limiti del Territorio (Geo Block) salvo che non siano state previamente ottenute dal titolare dei diritti ovvero dalle competenti società di collecting le necessarie licenze di utilizzo nei paesi nei quali non si intenda inibire l'accesso da parte degli utenti al Sito.

o) a non fornire a terzi i metadati inerenti i Fonogrammi e/o i Videomusicali né a consentire a terzi di recuperare, dal flusso audio/video, detti metadati. Quanto qui stabilito non pregiudica in alcun modo al Licenziatario di adempiere ad obbligazioni di rendicontazione derivanti da accordi di licenza con i titolari dei diritti sui Fonogrammi e/o i Videomusicali ovvero con altri enti o società di gestione collettiva.

#### **ART. 4 – COMPENSO**

4.1 A fronte della concessione in licenza, da parte di SCF, dei diritti indicati al precedente articolo 2.1, per il periodo di Durata del Contratto e per l'eventuale ulteriore periodo di rinnovo ai sensi del successivo Art. 12, il Licenziatario verserà ad SCF un compenso pari all'8% dei Proventi Lordi Annuo relativi all'anno di riferimento salvo il versamento del Compenso Minimo Garantito Annuo di cui al successivo art. 4.3.

4.2 Le Parti, di comune accordo stabiliscono che, in considerazione degli investimenti sostenuti nella fase di impostazione/implementazione dell'attività di messa a disposizione dei Fonogrammi per il tramite della Web Radio, ai Proventi Lordi Annuo sarà applicato un abbattimento del 10%.

#### **4.3 Compenso Minimo Garantito Annuo**

4.3.1 Per il primo anno di durata del Contratto, il Licenziatario riconosce a SCF, a titolo di Compenso Minimo Garantito Annuo non restituibile, l'importo di Euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00),

4.3.2 In caso di rinnovo tacito del Contratto, secondo quanto disposto dal successivo art. 12, per ciascuno degli anni successivi al primo, l'importo dovuto dal Licenziatario a titolo di Compenso Minimo Garantito Annuo non restituibile sarà pari ai seguenti importi:

- nel caso in cui le PAVM siano inferiori a 100.000: € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00 euro)
- nel caso in cui le PAVM siano superiori o uguali a 100.000: € 2.480,00 (duemilaquattrocentootanta/00 euro).

E' fatto salvo, in ogni caso, il conguaglio su quanto effettivamente dovuto ai sensi del precedente art. 4.1.

**4.4** I compensi di cui sopra si intendono IVA esclusa ed al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione. Essi saranno inoltre soggetti a rivalutazione di anno in anno, in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente.

#### **ART. 5 – RENDICONTAZIONE**

**5.1** Alla sottoscrizione del Contratto, il Licenziatario consegnerà ad SCF l'elenco dei Fonogrammi che egli intende caricare, o ha caricato, sul proprio server; si impegna altresì ad inviare ad SCF l'aggiornamento di detto archivio entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il predetto elenco, relativamente a ciascuna Registrazione Fonografica, dovrà contenere tutte le indicazioni che seguono: titolo, artista interprete o esecutore primario, produttore fonografico, autore, codice ISRC, etichetta, titolo e numero di catalogo dell'album discografico dal quale il Fonogramma è tratto.

**5.2** Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Licenziatario provvederà a consegnare ad SCF il report delle PAVM esportato attraverso la soluzione di analisi "Google Analytics";

**5.3** Entro il 31 marzo di ogni anno il Licenziatario si impegna ad inviare ad SCF il bilancio o altro documento contabile dal quale si desumano i Proventi Lordi Annuo relativi all'anno precedente.

#### **ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

**6.1** Il pagamento del Compenso Minimo Garantito Annuo sarà effettuato, previa emissione da parte di SCF delle relative fatture, con il versamento di n. 3 rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno; salvo eventuale conguaglio su quanto effettivamente dovuto, da corrispondersi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Con riferimento al primo anno di Durata del presente Contratto, il pagamento del Compenso Minimo Garantito Annuo sarà invece effettuato con il versamento di n. 2 rate di pari importo, scadenti rispettivamente la prima entro 30 (trenta) e la seconda entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione, da parte di SCF, della relativa fattura; l'eventuale conguaglio sarà corrisposto entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Qualora il termine di 60 giorni cada nell'anno successivo a quello di riferimento, il pagamento del Compenso Minimo Garantito Annuo sarà invece effettuato in un'unica soluzione a 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di SCF.

Ben s'intenda che, con riferimento al primo anno di durata del Contratto e qualora la stipula dello stesso sia avvenuta in corso d'anno, il Compenso Minimo Garantito Annuo dovuto dal Licenziatario sarà pari alla quota (in dodicesimi) del Compenso Minimo Garantito Annuo corrispondente ai mesi di effettiva attività.

**6.2** SCF una volta ricevuto il bilancio o altro documento contabile di cui al punto 5.3 che precede, provvederà a determinare il conguaglio e ad emettere la relativa fattura, previa deduzione del minimo garantito anticipato a tale data.

Il Licenziatario provvederà a pagare quanto dovuto a SCF entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà ad SCF un interesse moratorio sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02 senza necessità di preventiva messa in mora.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO – COLLEGAMENTO TRA SITI**

Il Contratto disciplina esclusivamente i rapporti tra SCF e il Sito del Licenziatario come individuato al punto B delle Premesse.

Il Contratto comprende l'autorizzazione ai link presenti in tale Sito che rinviano ad altre web radio solo se queste ultime siano state precedentemente autorizzate da SCF.

Se i link posti sul Sito rinviano a web radio che non abbiano ottenuto la licenza SCF, il Licenziatario si impegna a darne tempestiva comunicazione ad SCF, in caso contrario risponderà in solido con i titolari di tali web radio delle conseguenze relative all'irregolarità di queste ultime.

Tale responsabilità è esclusa per il Licenziatario che abbia bloccato o rimosso il link entro 48 ore dal ricevimento della richiesta scritta da parte di SCF.

Il Contratto non comprende la ritrasmissione per il webcasting del Repertorio incluso nei programmi trasmessi da terzi qualora la messa a disposizione del Repertorio sia da considerarsi quale parte integrante della pagina Web (deep link).

Il Contratto concerne esclusivamente il Sito del Licenziatario e autorizza la messa a disposizione del pubblico del Repertorio effettuata mediante link dai siti terzi al Sito del Licenziatario; La licenza non autorizza la ritrasmissione attraverso i siti di terzi e non dà loro diritto di effettuare link al Repertorio oggetto della presente licenza né di usare ad alcuno scopo - al di fuori dell'uso privato - il Sito del Licenziatario.

#### **ART. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO**

Il Licenziatario si obbliga:

- a) ad acquisire esclusivamente supporti originali recanti i Fonogrammi del Repertorio, o i relativi file, procurandosi i predetti materiali presso rivenditori autorizzati dai Mandanti di SCF ovvero, con particolare riferimento ai file, direttamente presso questi ultimi. SCF si riserva la facoltà di verificare tali circostanze in ogni momento, potendo richiedere l'esibizione dei supporti impiegati dal Licenziatario ovvero di poter accertare la provenienza dei file;
- b) a utilizzare il Repertorio, acquisito con le modalità di cui sopra, nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto convenuto con il Contratto, e, comunque, in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti;
- c) ad ottenere le necessarie autorizzazioni, di cui alle vigenti norme in materia di diritto d'autore, dalle competenti società di gestione collettiva dei diritti degli autori e degli editori;
- d) a non mettere a disposizione sul Sito, ovvero a rimuovere da esso, eventuali Fonogrammi - di volta in volta specificamente indicate da SCF - di titolarità di Mandanti che abbiano espresso la loro volontà di non vedere utilizzati Fonogrammi a mezzo webcasting;

#### **ART. 9 - CONTROLLI**

SCF avrà facoltà di controllare periodicamente, per tutta la durata del Contratto e nell'anno successivo alla sua scadenza originaria o prorogata, direttamente o tramite terzi (ivi compresa società di revisione all'uopo nominata da SCF), tutti i dati - sia contabili che attinenti all'utilizzazione delle RegISTRAZIONI Fonografiche - comunicabile dal Licenziatario. SCF, senza limitazioni o restrizioni di sorta, avrà pertanto pieno accesso alla documentazione contabile del Licenziatario, nonché al suo sistema informatico, con facoltà di accedere al server e di installare appositi software di controllo. Il Licenziatario si impegna a prestare tutta la propria collaborazione al fine di rendere possibile lo svolgimento di tutte le operazioni di verifica o controllo. Tali operazioni saranno effettuate in orari di lavoro e con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi; SCF o i terzi incaricati saranno obbligati alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni di cui verranno in possesso durante l'effettuazione dei controlli.

Ove le risultanze di tali controlli rivelino differenze rispetto a quanto dichiarato dal Licenziatario, SCF potrà emettere fattura per gli importi che, sulla base dei dati documentali raccolti, le risultino dovuti, un interesse moratorio nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02 nonché - nel caso in cui le operazioni di verifica e controllo rivelino una differenza superiore al 5% tra quanto dichiarato dal Licenziatario e quanto accertato da SCF - il rimborso dei costi, documentalmente dimostrati, che SCF abbia sostenuto per l'effettuazione dei predetti controlli. La suddetta fattura dovrà essere pagata dal Licenziatario entro 30 giorni dall'emissione.

SCF avrà, altresì, la facoltà di controllare periodicamente, per tutta la durata del Contratto, direttamente o tramite terzi, l'adempimento del Licenziatario alle obbligazioni di cui agli articoli 4, 7 e 8 del presente Contratto.

Qualora SCF avesse a riscontrare differenze tra le effettive caratteristiche della Web Radio e le caratteristiche dichiarate dal Licenziatario, SCF avrà facoltà di risolvere il Contratto, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 13.

#### **ART. 10- CLAUSOLA PENALE**

Il mancato invio dell'elenco di cui all'art. 5.1 nei termini ivi previsti, importerà l'applicazione di una penale pari al 25% del Compenso Minimo Garantito Annuo a carico del Licenziatario.

Il mancato invio della documentazione di cui agli artt. 5.2 e 5.3 nei termini ivi previsti, importerà l'applicazione del Compenso Minimo Garantito Annuo nella misura massima, pari a € 2.480,00 (duemilaquattrocentosettanta/00 euro).

Qualora SCF avesse a riscontrare differenze tra le effettive caratteristiche della web radio e le caratteristiche dichiarate dal Licenziatario, SCF applicherà una maggiorazione sul Compenso pari al Compenso Minimo Garantito Annuo previsto nel presente Contratto, a titolo di penale.

Nella fattispecie di cui sopra, SCF si riserva in ogni caso, il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente cagionato dal comportamento inadempiente del Licenziatario.

#### **ART. 11 - MANLEVA**

Il Licenziatario solleva SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e da ogni responsabilità verso terzi aventi diritto, derivanti da utilizzazioni diverse da quelle regolate dal Contratto.

#### **ART. 12 - DURATA**

La durata del Contratto decorre dal \_\_\_\_\_ sino al 31 dicembre 2015.

Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 1 (uno) anno ciascuno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della prima o di ogni successiva scadenza.

In caso di cessazione della propria attività, il Licenziatario ha il diritto di recedere dal Contratto nel corso dell'anno di vigenza dello stesso, previa comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro i 30 giorni antecedenti la chiusura della Web Radio ad SCF.

Il mancato rispetto del termine di cui al precedente paragrafo importa a carico del Licenziatario l'obbligo di procedere al versamento dell'intero Compenso Annuo come previsto all'art. 4.1.

#### **ART. 13 - RISOLUZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO**

Senza pregiudizio al diritto al risarcimento dei danni e all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, SCF avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione da inviarsi al Licenziatario a mezzo lettera raccomandata a.r., nel caso in cui il Licenziatario sia inadempiente ad una o più delle obbligazioni di cui agli artt. 2 (Oggetto), 3 (Modalità di Utilizzazione del Repertorio), 5 (Rendicontazione), 6 (Termini e Modalità di Pagamento), 7 (Obblighi del Licenziatario - Collegamento tra siti) e 8 (Ulteriori Obblighi del Licenziatario) 9 (Controlli), e 13 (Disposizioni Generali - Cessione del Contratto) del Contratto.

#### **ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad essa dovesse insorgere tra le parti sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

#### **ART. 15- SCONTO ASSOCIATIVO**

Qualora il Licenziatario sia associato ad una associazione di categoria che abbia sottoscritto una convenzione con SCF, e a condizione che siano rispettate le condizioni ivi previste, verrà applicato, sul compenso di cui all'art. 4, lo sconto associativo espressamente previsto nella convenzione di volta in volta applicabile e vigente al momento della determinazione annuale dei compensi dovuti. Verranno inoltre applicati, in deroga ai termini di cui all'art. 6.1, i termini di pagamento eventualmente previsti dalla convenzione di volta in volta applicabile. A partire dall'anno 2016 lo sconto associativo e i termini di pagamento in deroga, verranno applicati, per tutta la durata del Contratto, a condizione che il Licenziatario invii ad SCF, entro il 31 gennaio di ciascun anno di durata, adeguata documentazione attestante l'appartenenza alla associazione di categoria di interesse per l'anno in corso e versi il compenso annuo entro la data di scadenza della fattura inviata da SCF.

**ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Modifiche

Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Rubriche e richiami

Le rubriche, qualificazioni giuridiche ed i richiami di disposizioni di legge contenuti nel Contratto sono stati inseriti per mera comodità di lettura e non implicano né costituiscono in alcun modo riconoscimento di eventuali diritti o pretese di terzi in merito all'oggetto del Contratto.

Salvo che risulti diversamente dal Contratto, i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati del Contratto.

Cessione del Contratto

Il Licenziatario non potrà cedere, a qualsivoglia titolo il Contratto a terzi o concedere in sub-licenza o a qualsivoglia altro titolo a terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il Contratto.

**ART. 17 – TRATTAMENTO DEI “DATI PERSONALI”**


Il Licenziatario dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato B al Contratto), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali del Licenziatario in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente contratto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

**ART. 18 – CONFORMITA' ALL'ETICA DEGLI AFFARI**


Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Licenziatario si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori, ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato C al presente Contratto "Conformità all'etica degli affari".

Milano, .....

SCF – Consorzio Fonografici




Licenziatario



Per espressa approvazione, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile delle clausole 2 (Oggetto), 3 (Modalità di utilizzazione del repertorio), 4 (Compenso), 5 (Rendicontazione), 6 (Termini e modalità di pagamento), 7 (Obblighi del Licenziatario – Collegamento tra Siti), 8 (Ulteriori obblighi del Licenziatario), 10 (Clausola penale), 11 (Manleva), 12 (Durata), 13 (Risoluzione in caso di inadempimento) 14 (Legge applicabile e Foro competente) e 15 (Disposizioni generali-cessione del contratto) del Contratto.

Licenziatario



Contratto n. 8/16

9

11/01/16

## ALLEGATO A

### Elenco produttori fonografici esclusi

·Acv Editori S.r.l. in liquidazione; ·Baby Records International S.r.l.; ·Brioche Edizioni Musicali S.r.l.; ·Camion Records S.r.l.; ·Carosello C.E.M.E.D. S.r.l.; ·Concertone S.r.l.; ·Hi Com S.r.l.; ·Michelangeli Editore S.r.l.; ·Musicalmente S.n.c. di Stefano Cenci & C.; ·Vae Victis S.r.l.

## ALLEGATO B

### INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it).

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*Codice Privacy*, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF – Consorzio Fonografici (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti, studi legali. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; *link* al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it). Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF - Consorzio Fonografici, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a [info@scfitalia.it](mailto:info@scfitalia.it) (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

## ALLEGATO C

### Conformità all'etica degli affari

1 - Il Licenziatario si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al D.lgs. 231/01. Il Licenziatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio ai sensi del D.lgs 231/01 e si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello. Il Licenziatario dichiara e garantisce che non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del D.lgs. 231/01 e le leggi di ogni Paese in cui si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.

2 - Il Licenziatario garantisce al Consorzio che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. Il Licenziatario dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.

3 - Il Licenziatario assicura, dichiara e garantisce che nessuno dei propri soci, associati, dipendenti o collaboratori è un pubblico ufficiale.

4 - Il Licenziatario, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al D.lgs 231/01 essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.

5 - Qualora il Licenziatario violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, conseguirà immediatamente la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, il Consorzio avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare ad SCF.